

REGOLAMENTO (UE) 2015/2265 DEL CONSIGLIO**del 7 dicembre 2015****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Gli ultimi 18 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca. Per non mettere a repentaglio la produzione di prodotti ittici dell'Unione e per garantire all'industria di trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno ridurre o sospendere i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Per garantire parità di condizioni ai produttori dell'Unione, è opportuno altresì tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici sul mercato dell'Unione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio ⁽¹⁾ ha disposto l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2013-2015. Poiché il periodo di applicazione di tale regolamento scade il 31 dicembre 2015, è importante che le norme pertinenti ivi contenute siano applicabili nel periodo 2016-2018.
- (3) È opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.
- (5) L'applicazione dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada modificherà l'accesso preferenziale disponibile al mercato dell'Unione per i gamberetti della specie *Pandalus borealis* oggetto di un contingente tariffario previsto nel presente regolamento. È pertanto opportuno adeguare tale contingente per garantire il medesimo livello di approvvigionamento preferenziale al mercato dell'Unione che esisteva prima dell'entrata in vigore o dell'applicazione provvisoria di detto accordo.
- (6) L'applicazione del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, modificherà l'accesso preferenziale disponibile al mercato dell'Unione per le aringhe oggetto di due contingenti tariffari previsti nel presente regolamento. È pertanto opportuno adeguare tali contingenti per garantire il medesimo livello di approvvigionamento preferenziale del mercato dell'Unione che esisteva prima dell'entrata in vigore o dell'applicazione provvisoria di detto protocollo aggiuntivo.
- (7) È importante dare all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca la sicurezza di approvvigionamento di materie prime della pesca necessaria per consentire crescita e investimenti costanti e, ancora più importante, per consentirle di adeguarsi alla sostituzione delle sospensioni con i contingenti senza perturbazioni degli approvvigionamenti. È opportuno pertanto prevedere per alcuni prodotti della pesca cui si sono applicate sospensioni un sistema che determini, in presenza di determinate condizioni, un aumento automatico dei contingenti tariffari applicabili.
- (8) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi dei contingenti tariffari i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi dei contingenti tariffari e informare gli Stati membri di conseguenza,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 4).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono ridotti o sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

1. Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2794 per i gamberetti e gamberi della specie *Pandalus borealis* e *Pandalus montagui*, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 30 000 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 7 000 tonnellate l'anno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada entra in vigore o è applicato in via provvisoria, a seconda di quale caso si verifichi per primo.

2. Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2788 per le aringhe di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, destinate alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 17 500 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 12 000 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo. Tuttavia, non si applica alcuna riduzione automatica qualora al momento opportuno il saldo disponibile di tale contingente tariffario sia inferiore o uguale a 12 000 tonnellate.

3. Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2792 per le aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 15 000 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 7 500 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo. Tuttavia, non si applica alcuna riduzione automatica qualora al momento opportuno il saldo disponibile di tale contingente tariffario sia inferiore o uguale a 7 500 tonnellate.

4. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri che le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono state soddisfatte e pubblica l'informazione relativa al contingente tariffario di nuova applicazione nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

1. Senza indugio la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre del relativo anno civile sia stato utilizzato l'80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all'allegato. In tal caso, il contingente tariffario annuale stabilito nell'allegato è considerato automaticamente aumentato del 20 %. Il contingente tariffario annuale aumentato è il contingente tariffario applicabile a tale prodotto della pesca per l'anno civile in questione.

2. Su richiesta di almeno uno Stato membro e fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre dell'anno civile in questione sia stato utilizzato l'80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all'allegato. In tal caso, si applica il paragrafo 1.

3. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri che le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 sono state soddisfatte e pubblica l'informazione relativa al contingente tariffario di nuova applicazione nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Nessun altro aumento può essere apportato nello stesso anno civile a un contingente tariffario aumentato ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 5

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. CAHEN

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione	Quantitativo annuale del contingente (t) (*)	Dazio contingente	Periodo contingente	
09.2759	ex 0302 51 10	20	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	75 000 ⁽⁹⁾	0 %	1.1.2016-31.12.2018	
	ex 0302 51 90	10					
	ex 0302 59 10	10					
	ex 0303 63 10	10					
	ex 0303 63 30	10					
	ex 0303 63 90	10					
	ex 0303 69 10	10					
09.2765	ex 0305 62 00	20	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	4 000	0 %	1.1.2016-31.12.2018	
		25					
		29					
	ex 0305 69 10	10					
09.2776	ex 0304 71 10	10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione ² ⁽¹⁾ ⁽²⁾	38 000	0 %	1.1.2016-31.12.2018	
	ex 0304 71 90	10					
	ex 0304 95 21	10					
	ex 0304 95 25	10					
09.2761	ex 0304 79 50	10	Merluzzi granatieri (<i>Macruronus Novaezelandiae</i>), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	17 500	0 %	1.1.2016-31.12.2018	
	ex 0304 95 90	11					
09.2798	ex 0306 16 99	20	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus borealis</i> e <i>Pandalus montagui</i> , non sgucciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	10 000	0 %	1.1.2016-31.12.2018	
		30					
		ex 0306 26 90					12
		14					
		92					
	93						

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione	Quantitativo annuale del contingente (t) (*)	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2794	ex 1605 21 90	45	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus borealis</i> e <i>Pandalus montagui</i> cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	30 000 ⁽⁴⁾	0 %	1.1.2016-31.12.2018
		62				
	ex 1605 29 00	50				
		55				
09.2800	ex 1605 21 90	55	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus jordani</i> , cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	3 500	0 %	1.1.2016-31.12.2018
	ex 1605 29 00	60				
09.2802	ex 0306 17 92	20	Gamberetti e gamberi della specie <i>Penaeus vannamei</i> e <i>Penaeus monodon</i> , anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, non cucinati, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	40 000	0 %	1.1.2016-31.12.2016
	ex 0306 27 99	30		30 000		1.1.2017-31.12.2017 1.1.2018-31.12.2018
09.2760	ex 0303 66 11	10	Naselli (<i>Merluccius</i> spp. esclusi <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Urophycis</i> spp.) e abadeci (<i>Genypterus blacodes</i> e <i>Genypterus capensis</i>), congelati, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	15 000	0 %	1.1.2016-31.12.2018
	ex 0303 66 12	10				
	ex 0303 66 13	10				
	ex 0303 66 19	11				
	ex 0303 89 70	91				
		10				
	ex 0303 89 90	30				
09.2774	ex 0304 74 19	10	Naselli del Pacifico (<i>Merluccius productus</i>), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	15 000	0 %	1.1.2016-31.12.2018
	ex 0304 95 50	10				
09.2770	ex 0305 63 00	10	Acciughe (<i>Engraulis anchoita</i>), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2 500	0 %	1.1.2016-31.12.2018
09.2754	ex 0303 89 45	10	Acciughe (<i>Engraulis anchoita</i> e <i>Engraulis capensis</i>), congelate, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1 000	0 %	1.1.2016-31.12.2018
09.2788	ex 0302 41 00	10	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	17 500 ⁽⁵⁾	0 %	1.10.2016-31.12.2016
	ex 0303 51 00	10				1.10.2017-31.12.2017
	ex 0304 59 50	10				1.10.2018-31.12.2018
	ex 0304 99 23	10				

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione	Quantitativo annuale del contingente (t) (*)	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2792	ex 1604 12 99	11	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	15 000 ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾	5 %	1.1.2016-31.12.2018
09.2790	ex 1604 14 26	10	Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	25 000	0 %	1.1.2016-31.12.2018
	ex 1604 14 36	10				
	ex 1604 14 46	11				
		21				
		91				
09.2785	ex 0307 49 59	10	Corpo ⁽⁸⁾ di calamari [<i>Ommastrephes</i> spp. — esclusi <i>Todarodes sagittatus</i> (sinonimo <i>Ommastrephes sagittatus</i>) — <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.]] e <i>Illex</i> spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	40 000	0 %	1.1.2016-31.12.2018
	ex 0307 99 11	10				
	ex 0307 99 17	21				
09.2786	ex 0307 49 59	20	Calamari [<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Todarodes</i> spp. — esclusi <i>Todarodes sagittatus</i> (sinonimo <i>Ommastrephes sagittatus</i>) — <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.] e <i>Illex</i> spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1 500	0 %	1.1.2016-31.12.2018
	ex 0307 99 11	20				
		29				
09.2777	ex 0303 67 00	10	Merluzzi d'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	300 000 ⁽⁹⁾	0 %	1.1.2016-31.12.2018
	ex 0304 75 00	10				
	ex 0304 94 90	10				
09.2772	ex 0304 93 10	10	Surimi, congelato, destinato alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	60 000	0 %	1.1.2016-31.12.2018
	ex 0304 94 10	10				
	ex 0304 95 10	10				
	ex 0304 99 10	10				
09.2746	ex 0302 89 90	30	Lutiano rosso (<i>Lutjanus purpureus</i>), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1 500	0 %	1.1.2016-31.12.2018
09.2748	ex 0302 90 00	95	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia, destinate alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	7 000	0 %	1.1.2016-31.12.2018
	ex 0303 90 90	91				
	ex 0305 20 00	30				

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione	Quantitativo annuale del contingente (t) (*)	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2750	ex 1604 32 00	20	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in s-lamoia, destinate alla trasformazione di succedanei di caviale ⁽¹⁾ ⁽²⁾	3 000	0 %	1.1.2016-31.12.2018
09.2778	ex 0304 83 90 ex 0304 99 99	21 65	Pesci piatti, filetti congelati e altre carni (<i>Limanda aspera</i> , <i>Lepidopsetta bilineata</i> , <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i> , <i>Limanda ferruginea</i> , <i>Lepidopsetta polyxystra</i>), destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	5 000	0 %	1.1.2016-31.12.2018
09.2824	ex 0302 52 00 ex 0303 64 00	10 10	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) freschi, refrigerati o congelati, decapitati, senza branchie, senza visceri, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	5 000	2,6 %	1.1.2016-31.12.2018
09.2826	ex 0306 17 99 ex 0306 27 99	10 20	Gamberetti e gamberi delle specie <i>Pleoticus muelleri</i> , anche sguosciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	10 000	4,2 %	1.1.2016-31.12.2018

(*) Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.

⁽¹⁾ Contingente tariffario subordinato alle condizioni fissate negli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

⁽²⁾ Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
- taglio,
- reimballaggio di filetti congelati individualmente,
- campionatura, cernita,
- etichettatura,
- condizionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- ghiacciatura,
- scongelamento,
- separazione.

Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire trattamenti o operazioni che, pur dando diritto a tale beneficio, sono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi all'importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.

Sono tuttavia ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

- taglio a dadi,
- taglio ad anelli, taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17,
- filettaggio,
- produzione di lati,
- taglio di blocchi congelati,
- frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati.

- (³) In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 26 90 (suddivisioni TARIC 12, 14 e 92), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45 e 62), 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50 e 55), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20),) 0306 27 99 (suddivisione TARIC 30), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10) e 0306 27 99 (suddivisione TARIC 20) possono beneficiare del contingente se subiscono l'operazione di trattamento di trasformazione di gamberi e gamberetti con gas d'imballaggio quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
- (⁴) Il contingente tariffario 09.2794 è automaticamente ridotto a 7 000 tonnellate l'anno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada entra in vigore o è applicato in via provvisoria, a seconda di quale caso si verifichi per primo.
- (⁵) Il contingente tariffario 09.2788 è automaticamente ridotto a 12 000 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo.
- (⁶) Il contingente tariffario 09.2792 è automaticamente ridotto a 7 500 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo.
- (⁷) Espresso in peso netto sgocciolato.
- (⁸) Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli, con pelle e pinne.
- (⁹) Si applica l'articolo 4.
-